



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 48 DEL 22/07/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN STRADA BAROTTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 6/A ED IL CIVICO 12, DAL 30/07/2026 AL 31/07/06 PER SMONTAGGIO GRU A TORRE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la richiesta presentata in data 13/07/2026 prot. n. 8182, intesa ad ottenere l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta in Strada Barotto nel tratto compreso tra il civico 6/A ed il civico 12 dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dal 30/07/2026 al 31/07/2026 per consentire l'istallazione di un cantiere per il posizionamento di un'autogru per l'effettuazione delle opere di smontaggio ed il successivo deposito dei componenti di una gru a torre collocata all'interno dell'area di proprietà dell'immobile sito al civico 10;

Vista l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico n. 11 del 14.07.2026;

Vista la necessità di disciplinare il traffico veicolare nella suddetta via;

Visti gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione temporanea di divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Strada Barotto nel tratto compreso tra il civico n. 6/a ed il civico n. 12, dal giorno giovedì 30 luglio 2026 al

giorno venerdì 31 luglio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e comunque sino al termine delle necessità per consentire i lavori di cui in premessa.

Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli a servizio dei residenti che potranno accedere alle proprietà compatibilmente con le operazioni di cui in premessa.

La Ditta dovrà valutare quando consentire il transito a detti veicoli in totale sicurezza

Il richiedente è incaricato della collocazione della segnaletica necessaria e la rimozione della stessa al termine delle necessità, nonché del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica di cantiere ai sensi dell'art. 21 CDS ed art. 31 Reg. Esec. CDS, **nonché di avvisare del divieto i residenti del tratto di strada interessato nelle forme, tempi e modi ritenuti più idonei**

Dovrà essere garantito il passaggio ai veicoli di emergenza (Polizia, Vigili del Fuoco, Ambulanze).

L'area interessata, successivamente all'avvenuta esecuzione dei lavori, dovrà risultare sgombra e priva di materiali di risulta.

L'autorizzato è tenuto alla scrupolosa osservanza, in quanto applicabili, di tutte le norme legislative di riferimento.

In caso di rinvio delle attività per condizioni meteo avverse, la presente ordinanza si intende prorogata di validità nel giorno in cui i lavori sono rinviati.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché reso pubblico nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di polizia stradale ai quali compete l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 CDS sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza, dandone opportuna interpretazione in base alle esigenze che interverranno.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Commercio Dott. Marco ORTALDA.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

Nole, li 22/07/2026

IL RESPONSABILE

Firmato digitalmente
ORTALDA Dott. MARCO